



Italian Agency for Development Cooperation
Office for Albania and Kosovo

CONTRATTO

tra

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO/ UFFICIO DI KOSOVO, codice fiscale 97871890584 con sede in Mujo Ulqinaku, 9 - Pejton - Pristina, rappresentata dal titolare pro tempore Dott.Andrea Senatori, (di seguito per brevit , il Committente);

e

la Societ  "Bahrije Qena" srl con sede legale a Rr. Afrim Zhetija, Blloku 4, H5, Ap.12,10000, Prishtin , Kosov , registrata con codice fiscale 601150650 rappresentata dalla Sig.ra Bahrije Qena, nata a Tunel i Par  il 06/06/1954 con nr. personale1001198790, la quale dichiara di partecipare in questo atto come rappresentante legale della succitata societ  in seguito chiamata "L'Offerente il Servizio",

Premesso che

- Sono presenti le disponibilit  finanziarie sul programma "Sostegno al sistema Sanitario del Kosovo" AID 9302.01.6 nella voce "Utenze, tasse, altre assicurazioni";
- Il Committente ha necessita' di avvalersi di servizi di pulizia dei locali adibiti ad uso Ufficio;
- si e'riscontrato, data la peculiarita'del servizio richiesto e le doti di professionalita' necessarie, che l'Offerente del servizio possiede le competenze necessarie

Tutto ci  premesso

Le Parti hanno concluso quanto segue

Articolo 1 Premesse ed allegati

Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto.

Articolo 2 Oggetto

Formano oggetto del Contratto la fornitura del servizio di pulizia dei locali adibiti ad uso Ufficio del Committente, e la prestazione dei servizi ad esso connessi. L'Offerente il Servizio si impegna a mantenere in modo costante il dovuto livello della pulizia in tutte le superfici, all'interno e all'esterno (coperte e scoperte), adattandosi ai criteri tecnici della esecuzione e con le dovute attrezzature, secondo le richieste del Committente.

Articolo 3 Obblighi dell'Offerente

L'Offerente il Servizio si impegna a prestare i servizi su riportati, così come indicati nel Contratto. L'Offerente il Servizio è responsabile per compensare tutti i danni causati dai suoi dipendenti. L'Offerente il Servizio dichiara di essere in possesso di tutte le licenze necessarie per lo svolgimento della sua attività.

L'Offerente il Servizio non può sospendere o ridurre il servizio di sua iniziativa. L'Offerente del servizio assicura un servizio continuo per tutta la durata del contratto, conformemente alle disposizioni del presente contratto.

Inoltre si impegna:

1. ad assumere personale qualificato e affidabile
2. a utilizzare le dovute attrezzature per non creare polvere negli ambienti di lavoro.
3. a utilizzare prodotti di alta qualità
4. a verificare che l'attività si svolga conformemente alle regole in vigore
5. a fare verifiche costanti
6. rispettare rigorosamente le descrizioni dell'offerta e le priorità del lavoro
7. comunicare con il servizio di sicurezza circa ogni problema relativo alla sicurezza durante le pulizie
8. comunicare in tempo dovuto ogni ritardo o errore durante il lavoro
9. effettuare tutti i servizi di pulizia in modo da non ostacolare il lavoro ordinario del Committente
10. assicurare assoluta riservatezza

L'Offerente di Servizio nomina un responsabile al quale il Committente potrà rivolgersi per ogni richiesta o informazione relativa al servizio.

Articolo 4 Corrispettivo

Per le prestazioni previste nel presente Contratto il Committente si impegna a versare un corrispettivo complessivo annuale pari ad Euro 360,00 (trecentosessanta euro/00).

Una somma pari ad euro 30,00 (trenta euro/00) verrà erogata mensilmente come corrispettivo per il servizio di pulizia.

Per altri servizi aggiuntivi come interventi nel sistema elettrico, idraulico, trasporti di archivio o documentazione, si farà un pagamento a parte.

Articolo 5 Durata

Il presente Contratto ha una durata di 1 (anno), dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, e può essere rinnovato solo per espresso accordo scritto tra le Parti.

Articolo 6 Condizioni di risoluzione

Fermo quanto previsto all'articolo 3, qualora una delle Parti si rendesse inadempiente a un suo dovere o obbligo rilevante previsto dal presente Contratto e non ponesse sostanziale rimedio a tale inadempimento entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento di un avviso scritto dall'altra parte contenente la descrizione dell'inadempienza, allora la Parte non in colpa potrà risolvere il presente Contratto dandone avviso scritto alla Parte inadempiente.

Articolo 7 Insolvenza o fallimento

Qualora L'Offerente il Servizio divenisse insolvente o fallisse, messa in liquidazione oppure facesse una concessione dei propri beni a beneficio di gran parte dei suoi creditori, o raggiungesse accordi per un concordato, una dilazione o una ristrutturazione di tutte o di gran parte delle sue passività, allora, il Committente avrà il diritto di risolvere il Contratto

immediatamente. In tal caso, il Committente si riserva la facoltà di proseguire il rapporto con un altro operatore economico, con oneri a carico del Fornitore.

Articolo 8 Controversie

Ogni e qualsiasi controversia che possa insorgere tra le Parti in merito alla interpretazione, applicazione o risoluzione del presente Contratto che non sia risolta nel preliminare tentativo di composizione amministrativa, viene devoluta dalle Parti alla competenza del Foro di Tirana.

Articolo 9 Vincoli, cessione del Contratto e subappalti

Il presente Contratto sarà vincolante per le Parti e i loro rispettivi aventi causa, non potrà essere ceduto e non crea alcun rapporto fiduciario, di lavoro, di associazione, di società di fatto o di altra natura tra le Parti. E' inoltre proibita ogni forma di subappalto verso i terzi, anche parziali, da parte dell'Offerente del Servizio..

Articolo 10 Forza maggiore

Nessuna delle Parti potrà essere considerata responsabile se l'adempimento di ogni e qualsiasi previsione del presente Contratto sia stato ritardato o impedito a causa di eventi di forza maggiore, ed in Particolare per le seguenti ragioni: rivoluzioni, disordini, sommosse popolari, guerre, scioperi, incendi, inondazioni, nazionalizzazioni, espropriazioni o atti governativi limitativi della libertà personale o d'impresa di una delle Parti.

Articolo 11 Clausola diplomatica

Il Fornitore si dichiara consapevole che il Committente è un Organizzazione Internazionale. Per questo motivo, nel caso in cui per qualsiasi motivo le attività del predetto ente siano sospese, interrotte o la missione venga per qualunque motivo annullata, il Fornitore è consapevole ed accetta che il presente Contratto si intenda immediatamente risolto, fermo restando il riconoscimento da parte del Committente di tutti i diritti previsti in tale caso dalla legge albanese.

Articolo 12 Divisibilità delle clausole

Qualora una clausola del presente Contratto venisse dichiarata invalida, il Contratto si considererà automaticamente emendato nel modo necessario per rendere tale clausola valida ed efficace, mantenendone la finalità. Qualora questo non fosse possibile, la clausola verrà considerata nulla, senza che ciò influisca sulla validità delle altre clausole.

Articolo 13 Rinuncia

Nei limiti previsti dal presente Contratto, nessun ritardo o omissione nell'esercitare qualsiasi diritto o facoltà pregiudicherà il diritto o la facoltà spettante a ciascuna delle Parti o sarà inteso come rinuncia a far valere successive violazioni di altri obblighi contrattuali.

Articolo 14 Completezza del Contratto

Il Contratto costituisce la totalità dei patti stipulati tra le Parti. Non esistono dichiarazioni, intese o patti, scritti o orali che non siano completamente descritti nel presente Contratto.

Nessuna modifica, rinuncia o esonero di responsabilità sarà valida se non redatta per iscritto e firmata da un rappresentante autorizzato dalla parte contro la quale tale modifica, rinuncia o esonero di responsabilità sia stata azionata.

Articolo 15 Lingua

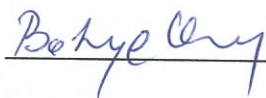
Il presente Contratto è stipulato in lingua italiana, in due originali uguali. In caso di controversie, se il Contratto viene tradotto in lingua albanese, farà fede il testo italiano.

Tirana, 01 gennaio 2016

LE PARTI

**Per la Società
Bahrije Qena**

Il legale rappresentante





**Agenzia Italiana per la Cooperazioneallo Sviluppo
Ufficio di Kosovo**

Il Direttore
Andrea Senatori

